

COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 84 del 04/08/2020

Oggetto: ORDINANZA SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE DA MARTEDI' 11 AGOSTO 2020 IN PIAZZA GARIBALDI, VIA VITT. EMANUELE, VIA CAVOUR, VIA P. UMBERTO.

IL SINDACO

PREMESSO che sull'intero territorio nazionale lo stato di emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID-19 è stato prorogato fino al 15/10/2020;

RITENUTO di dover assicurare lo svolgimento del mercato settimanale, settore alimentare e settore non alimentare, garantendo l'organizzazione dello stesso in sicurezza, osservando comunque il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli avventori e tra gli operatori stessi;

PRESO ATTO delle istanze promosse dai rappresentanti di categoria nelle riunioni tenutesi in data 09.07.2020 e in data 23.07.2020;

ORDINA

Dal 11 Agosto 2020, lo svolgimento del mercato settimanale (settore alimentare e non alimentare) nella giornata di martedì, in Piazza Garibaldi, Via Vitt. Emanuele, Via Cavour, Via P. Umberto, secondo quanto disposto dal Codice del Commercio e dal vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche e con le seguenti disposizioni:

- 1. gli esercenti titolari di autorizzazione tipo A dovranno occupare esclusivamente il posteggio dato loro in concessione;
- 2. gli esercenti titolari di autorizzazione tipo B dovranno occupare il posteggio loro assegnato dalla Polizia Locale durante le operazioni di spunta;
- 3. nell'intera area mercatale è vietata la sosta di tutti gli autoveicoli, all'interno del posteggio assegnato, su strade o marciapiedi. E' fatta eccezione per i posteggi collocati in Via P. Umberto, nei quali la sosta degli autocarri è consentita, se e solo se non arreca intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso. Gli autoveicoli ad uso speciale, attrezzati per la vendita, potranno essere collocati all'interno del posteggio, laddove consentito;
- 4. nella area mercatale, oltre a rispettare le misure dei posteggi assegnati, è fatto obbligo mantenere la distanza di almeno un metro tra i posteggi limitrofi e mantenere la distanza di almeno un metro nella parte retrostante il posteggio, per garantire la libera circolazione dei cittadini e assicurare il pronto intervento dei soccorsi;
- 5. è fatto obbligo l'utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte degli avventori;
- 6. gli operatori dovranno mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- 7. gli esercenti dovranno vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita e affinché gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 mt;
- 8. gli operatori dovranno predisporre idonee misure per il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori (es. nastro bianco/rosso, cassette, etc.);
- 9. gli esercenti del settore alimentare dovranno esporre dei cartelli indicanti il divieto di toccare la merce, e garantire l'applicazione delle misure igienico sanitarie nella gestione delle attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita, distinguendole dalle attività di cassa;
- 10. nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto non alimentare da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti mono uso da utilizzare obbligatoriamente;
- 11. tutti gli operatori commerciali che vendono merce di consumo diretto o contenuto in liquido (ad es. olive, nocciole, capperi, etc.) dovranno utilizzare contenitori muniti di coperchio.

DISPONE

Che tutti gli operatori commerciali a conclusione delle attività di vendita dovranno:

- conferire i rifiuti organici negli appositi contenitori messi a disposizione nell'area:
- lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia, prestando attenzione nel posizionare le cassette di legno e/o plastica in maniera ordinata ed impilata, gli imballaggi di cartone piegati;
- conferire i rifiuti indifferenziati in buste di plastica negli appositi contenitori messi disposizione nell'area.

AVVERTE

Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L. n.19 del 25 marzo 2020.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

- al Comando Stazione dei Carabinieri;
- al Comando di Polizia Locale:
- alle associazioni di categoria dei commercianti, maggiormente rappresentative;
- agli uffici regionali competenti.

Che la presente ordinanza sia valida fino all'emanazione di nuove disposizioni; Che le forze di Polizia su indicate sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- 1. ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico del Comune di Noci;
- 2. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico del

Comune di Noci;

3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico del Comune di Noci.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Noci ed è immediatamente esecutiva.

IL SINDACO
Dott. Domenico NISI